



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa Elvira Maltese	Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti	Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano	Consigliere

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al **n. 1010/2023 R.G.** proposta

da

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli;

Appellante

contro

SCARVAGLIERI VALENTINA (SCRVNT71H44A056V), rappresentata e difesa dall'avv. Marisa La Mela;

Appellata

OGGETTO: assegno mensile di assistenza

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Catania del 20 gennaio 2023, Scarvaglieri Valentina chiedeva che, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, l'INPS venisse condannato al pagamento della somma di € 10.710,77 a titolo di assegni di indennità civile non corrisposti per i mesi da gennaio 2020 a gennaio 2023.



A sostegno della domanda, la ricorrente allegava come, da un lato, i requisiti sanitari fossero stati dimostrati a mezzo di accertamento tecnico preventivo omologato con decreto del Tribunale di Catania in data 10 dicembre 2021 e, dall'altro, i requisiti socio-economici fossero stati autocertificati con apposito modello AP70, prodotto in giudizio.

Instaurato il contraddittorio tra le parti, con sentenza n. 4745 del 27 novembre 2023, il tribunale accoglieva il ricorso e condannava l'istituto a corrispondere l'assegno mensile di assistenza dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, oltre che al pagamento delle spese di lite.

In particolare, per quel che qui interessa, il Tribunale – ritenuti provati i requisiti sanitari e socio-economici, peraltro non contestati – osservava come il ricorso dovesse essere accolto dal momento che la domanda di assegno di invalidità è implicita in quella di pensione di inabilità.

Avverso la sentenza, con ricorso del 7 dicembre 2023, ha interposto appello l'ente previdenziale soccombente, chiedendone l'integrale riforma e, per l'effetto, il rigetto del ricorso di primo grado.

Costituitasi in giudizio, Scarvaglieri Valentina ha resistito al gravame.

Scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., del 9 ottobre 2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con due distinti motivi di impugnazione, l'appellante lamenta la violazione ed errata interpretazione delle norme di diritto sostanziale e processuale che disciplinano il procedimento volto al riconoscimento e all'erogazione delle prestazioni assistenziali.

1.1. Con il primo motivo, in particolare, l'INPS deduce che la sentenza ha richiamato precedenti giurisprudenziali (segnatamente, Cass. n. 3027/2016), ormai superati.

Rileva a tal riguardo come, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 445-bis c.p.c., la giurisprudenza di legittimità abbia escluso che l'oggetto dell'accertamento tecnico



preventivo coincida con l'accertamento del diritto alla prestazione, rimanendo in capo all'ente il compito di verificare la ricorrenza dei requisiti di natura socio-economica; nella specie il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che l'accertamento svolto con riferimento all'indennità di accompagnamento possa considerarsi valido ai fini della concessione dell'assegno mensile di invalidità.

1.2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 39 e 112 c.p.c., censurando la ritenuta continenza tra le domande – diverse ed eterogenee sia per presupposti che per finalità – di indennità di accompagnamento e di assegno mensile di assistenza.

1.3. L'INPS impugna, infine, la statuizione sulle spese di lite e chiede che queste, in conseguenza dell'accoglimento del gravame, siano poste a carico del soccombente appellato.

2. L'appello è, nei termini appresso indicati, fondato.

2.1. I motivi di impugnazione, che entrambi contestano la ritenuta continenza tra le domande di indennità di accompagnamento e di assegno mensile di invalidità, vanno trattati congiuntamente.

2.2. Al fine di valutare la fondatezza delle censure mosse dall'appellante, occorre in primo luogo richiamare gli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo conclusosi con decreto di omologa del 10 dicembre 2021.

Con ricorso ex art. 445-bis c.p.c., l'odierna appellata aveva chiesto: «1) *accertare e dichiarare il grado di invalidità al 100% dell'odierna ricorrente, Scarvaglieri Valentina, affetta da patologie che determinano difficoltà persistenti a svolgere gli atti quotidiani della vita; 2) conseguentemente, dichiarare il diritto a godere dell'indennità di accompagnamento ex legge 118/71, 18/80, 508/88 e successive modifiche ed integrazioni; e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; 3) accertare e dichiarare la ricorrente portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3; 4) condannare la resistente INPS, alla corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute nella misura*



di legge, ed al pagamento anche degli arretrati maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla domanda amministrativa».

A conclusione del procedimento, il Tribunale omologava la relazione del perito che accertava che *«A) Scarvaglieri Valentina è affetta da Depressione maggiore ricorrente in trattamento con ansia, attacchi di panico, sintomi agorafobici ed ossessivo-compulsivi in soggetto obeso e con cardiopatia ipertensiva. B) Tali patologie la rendono invalida all'80% a partire dal mese di gennaio 2020. C) Non diritto a percepire indennità di accompagnamento. D) Portatore di handicap (comma 1 art 3 L. 104/92)».*

2.2. Tanto premesso, essendo evidente come l'appellata avesse originariamente richiesto l'accertamento dei requisiti sanitari per la percezione della sola indennità di accompagnamento, occorre valutare se tale domanda *“contenga”* quella di assegno di invalidità civile che oggi ci occupa.

Come noto, la continenza di domande si realizza quando una causa ha un oggetto più ampio rispetto ad un'altra, che può conseguentemente considerarsi contenuta nella prima.

Ebbene, a differenza di quanto rilevato dal giudice di prime cure con riferimento alla pensione di inabilità, non sussiste alcun rapporto di continenza tra le domande di indennità di accompagnamento e di assegno mensile di invalidità: infatti, sebbene siano entrambi strumenti di natura assistenziale, essi si differenziano tanto in relazione ai presupposti quanto in relazione alle finalità.

Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità *«ha escluso che la domanda volta a conseguire l'indennità di accompagnamento possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di altro e diverso beneficio connesso all'invalidità civile»* (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. lav., ord. n. 31578 del 9.12.2024).

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come *«la richiesta indennità di accompagnamento, disciplinata dalla L. n. 18 del 1980, art. 1, ha presupposti del tutto diversi da quelli richiesti, sulla base della L. n. 118 del 1971, nel ricorso introduttivo*



per il conseguimento delle provvidenze economiche per gli invalidi civili, consistenti nell'assegno mensile e nella pensione di inabilità.» (Cass. civ., sez. VI - lav., ord. n. 1271 del 20.01.2011).

Tali precedenti, seppur riferiti al caso inverso rispetto a quello che ci occupa, si fondano sulla assoluta differenza di presupposti esistente tra le due prestazioni e, indi, escludono che la domanda di assegno mensile d'invalidità civile si possa dire contenuta in quella – originariamente proposta dall'appellata – di indennità di accompagnamento.

2.3. In ragione dell'assenza di apposita domanda amministrativa, in riforma della sentenza appellata, la domanda avanzata in primo grado da Scarvaglieri Valentina va rigettata.

3 Le spese di entrambi i gradi sono irripetibili avendo la parte appellata reso la dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente decidendo,

in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Scarvaglieri Valentina il 20.1.2023;

dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi.

Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.

Il Consigliere rel.

Dott.ssa Marcella Celesti

La Presidente

Dott.ssa Elvira Maltese

Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Ettore Timpanaro.

Il Consigliere affidatario

dott.ssa Marcella Celesti

